



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi**

**ORDINANZA N°12/2018**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi

- VISTA** l'Autorizzazione n. 25 / 2018 in data 04.05.2018 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, ai soli fini della sicurezza della navigazione;
- VISTA** l'Autorizzazione n. 16/2018 in data 30.04.2018 con la quale il Comune di Comacchio autorizza lo svolgimento della manifestazione, ai soli fini demaniali marittimi;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72) resa esecutiva con Legge n.1085 del 21 dicembre 1977;
- Considerata:** la necessità di tutelare l'incolumità pubblica e privata, nonché la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- Vista:** l'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n°1/2018 emanata il 19.03.2018;
- Vista:** l'Ordinanza n°29/2017 in data 28.04.2017 che identifica la fascia di mare interdetta alla navigazione a vela e/o motore lungo il litorale di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Ravenna;
- Vista:** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n°14/2017 emanata in data 04.05.2017 da questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- Vista:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977 s.m.i.;
- Visti:** gli artt. 17, 30,81,1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visto:** il decreto legislativo 14 Luglio 2005, n.171 e, in particolare l'art. 53

**RENDE NOTO CHE**

che nei giorni e negli archi orari di seguito riportati, si svolgerà la manifestazione velica organizzata dalla Associazione Nazionale per la Nautica da Diporto - ASSONAUTICA - Sezione Provinciale di Ferrara.

La manifestazione velica si terrà all'interno del campo di regata individuato nei vertici dalle coordinate che seguono, come rappresentato nell'allegato documento parte integrante del presente provvedimento.

## **Campo di regata**

(DATUM WGS '84)

<b>Punto</b>	<b>Latitudine</b>	<b>Longitudine</b>
Alfa	44° 44' 10" N	012° 16' 48" E
Bravo	44° 42' 35" N	012° 15' 48"E
Charlie	44° 40' 15" N	012° 16' 27" E

### **Programma della manifestazione velica**

05 maggio 2018 - Veleggiata non competitiva denominata "GARIBALDINA RACE" - dalle ore 12:00 alle ore 16:00 (o, in caso di avverse condizioni meteomarine, il giorno 12.05.2018);

## **ORDINA**

### **Articolo 1 – (Disposizioni generali)**

A decorrere dalle ore 11:30 e fino alle ore 16:30 del 05 maggio 2018 (o, in caso di avverse condizioni meteomarine, il giorno 12.05.2018), nello specchio acqueo delimitato dai punti individuati dalle coordinate di cui al "Rende Noto" e riportate nel rilievo fotografico allegato alla presente Ordinanza, è vietato:

- a) Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- b) Praticare la balneazione;
- c) Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- d) Svolgere attività di pesca di qualunque natura.

### **Articolo 2 – (Deroghe)**

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- Le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il personale;
- Le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- Le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di regata sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico tramite cellulare o via V.H.F. o col recapito **1530** per le situazioni di emergenza.

### Articolo 3 – (Condotta delle unità in prossimità del campo di gara)

Le unità in navigazione a distanza inferiore a ¼ di miglio dai limiti esterni dello specchio acqueo riservato alla manifestazione dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

### Articolo 4 – (Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a termini di legge e saranno ritenuti responsabili dei danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro comportamento illecito.

### Articolo 5 – (Disposizioni finali e pubblicazione)

L'Amministrazione Marittima è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o a cose, direttamente o indirettamente, in conseguenza dello svolgimento della manifestazione.

La presente ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini marittimi e vengono fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di specifiche autorizzazioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e con la relativa pubblicazione, sul sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/porto-garibaldi](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-garibaldi).

Porto Garibaldi 04 maggio 2018

**IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Francesco LUCIANI**

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa - Art 3, comma 3, del D. Lgs. 39/1993

**ALLEGATO ORDINANZA N. 12/2018 IN DATA 04. 05. 2018**

